



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 21 ottobre 2022

Prot. 1554/GE/cp

Pag. 1 di 2

Al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica  
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio  
Ufficio VI “*Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni*”  
Direzione generale dott. Gianluca Cerracchio  
Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma

Oggetto: Attuazione articoli 2, 3 e 6 della Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*” – Classe L-P03 – Trasmissione Decreti.  
*Vostro registro ufficiale U. 0022391 14.10.2022*

Con la nota in oggetto, al fine di acquisire il parere del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, il M.U.R. ha trasmesso i testi dei Decreti ministeriali attuativi degli articoli 2, 3 e 6 della L. 163/2021 che attribuisce all'esame finale dei corsi di laurea L-P03 carattere direttamente abilitante per l'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato.

Il C.N.P.I. nel rendere il proprio parere favorevole osserva che:  
Ai sensi dell'art. 2 della L. 163/2021, gli esami finali dei corsi delle classi L-P01, L-P02 e L-P03 abilitano alla professione regolamentata di Perito Industriale Laureato, nelle varie specializzazioni ricomprese nei settori dell'albo professionale.  
Il C.N.P.I. ha perciò partecipato a tutti i Tavoli tecnici di lavoro istituiti dal MUR per la stesura di proposte dei provvedimenti attuativi degli articoli 2, 3 e 6 della L. 163/2021, tra l'altro, evidenziando l'esigenza di seguire un'impostazione normativa e organizzativa uniforme nel rendere abilitanti le tre classi di laurea professionalizzanti.

Considerato che il M.U.R. ha sostanzialmente recepito le indicazioni del Tavolo tecnico di lavoro Classe L-P03, con soluzioni che nell'insieme sono condivisibili, anche se presentano talune differenze rispetto a quelle scaturenti dagli altri Tavoli Classi L-P01 e L-P02.

Appare auspicabile, possibile e opportuno procedere a una maggiore armonizzazione dei contenuti dei provvedimenti attuativi, per semplificare l'attività degli studenti, degli atenei e degli ordini professionali coinvolti nell'abilitazione delle lauree professionalizzanti.

A tal proposito, in particolare, si chiede che per la Classe L-P03 si integrino così i testi dei provvedimenti:

I. DM ex artt. 2 e 3 della L. 163/2021,

l'inserimento all'art. 2, dopo il comma 10, di un nuovo comma 11 (di contenuto corrispondente a quello del comma 13, dell'art. 2, per la classe L-P01), del seguente tenore:

*“11. Lo studente non laureato già abilitato, che intende conseguire il titolo accademico della professione nel settore in cui è abilitato e che dimostra di possedere le competenze necessarie a svolgere le attività di TPV, acquisisce i relativi CFU previa positiva valutazione del tutor accademico.”*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 21 ottobre 2022

Prot. 1554/GE/cp

Pag. 2 di 2

l'inserimento all'art. 3, alla fine del comma 4, di un'ulteriore disposizione transitoria (di contenuto corrispondente a quella del periodo finale del comma 4, dell'art. 3, per la classe L-P02), del seguente tenore:

*“Per i primi tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i componenti nominati dalle rappresentanze professionali possono essere individuati anche tra soggetti di comprovato esercizio per almeno dieci anni nella relativa professione”.*

II. DM ex artt. 2 e 6 della L. 163/2021,

l'inserimento all'art. 1, alla fine del comma 5, di un'ulteriore disposizione transitoria (di contenuto corrispondente a quella del periodo finale del comma 5, dell'art. 1, per la classe L-P02), del seguente tenore:

*“Per i primi tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i componenti nominati dalle rappresentanze professionali possono essere individuati anche tra soggetti di comprovato esercizio per almeno dieci anni nella relativa professione”.*

Per tali ragioni, confidando nell'accoglimento delle suesposte integrazioni, per quanto attiene all'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato il C.N.P.I. esprime parere favorevole sui testi trasmessi dal M.U.R. relativi ai due decreti attuativi ex articoli 2, 3 e 6 della L. 163/2021 della Classe L-P03.

Con osservanza

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Esposito)